Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 86 dell'11 aprile 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 88/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. **69.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

LEGGE 18 marzo 2008, n. **70.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2008, n. **69.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo, qui di seguito denominati « le Parti Contraenti »,

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;
RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, basati sugli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;
HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo :

1. Il termine "Investimento" indica ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti.
   Fatto salvo quanto precede, sono da ritenersi investimenti in particolare, ma non a titolo esclusivo :

a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto *in rem* di proprietà, inclusi i diritti reali di garanzia su proprietà appartenenti a terzi, nella misura in cui possano essere esercitati ai fini dell'investimento;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti finanziari connessi ad un investimento, nonché gli utili da capitale reinvestiti, i redditi da capitale e i diritti a qualsivoglia prestazione avente valore economico, connessa ad un investimento;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;
e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate conformemente alla legge in vigore in materia di attività economiche, inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) qualunque incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche alla forma giuridica prescelta per gli investimenti non avranno effetti sulla loro qualifica di investimenti.

2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, consociate e filiali straniere controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
3. Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.
4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno organismi a responsabilità limitata.
5. Il termine "Reddito" indica tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.
6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri ed il sottosuolo, le "zone marittime". Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine su cui le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.
7. L'espressione "accordo di investimento" indica un accordo che una Parte Contraente può stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente allo scopo di regolamentare i loro rapporti specifici relativi all'investimento.
8. Il termine "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento tra quello nazionale e quello della nazione più favorita.
9. Il termine "diritto di accesso" indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti imposti dagli accordi internazionali vincolanti le due Parti Contraenti.

10. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici e altre organizzazioni per la gestione delle attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e lavorate, di energia, carburanti e mezzi di produzione, nonché la diffusione di informazioni commerciali.

ARTICOLO II

Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire sul loro territorio.
2. Gli investitori di una Parte Contraente avranno un diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra parte Contraente, nonché delle società o imprese in cui sono stati effettuati detti investimenti, non siano mai oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente istituisce e mantiene nel suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, incluso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni presi nei confronti di ciascun investitore.
5. Le Parti Contraenti non stabiliscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti che possa comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o prevedere l'approvvigionamento di beni in loco o altre condizioni analoghe.
6. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo le condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali. Ciascuna Parte Contraente applicherà ai cittadini dell'altra Parte Contraente

nonché ai loro familiari il trattamento più favorevole nelle materie relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti all'interno del suo territorio.

7. Le società costituite conformemente alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sono autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle Leggi della Parte Contraente ospitante

ARTICOLO III

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente offrirà nel proprio territorio agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi , un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da cittadini di paesi terzi. Lo stesso trattamento si applica anche alle attività connesse all'investimento.
2. Qualora in base alla legislazione di una Parte Contraente o agli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero entrare in vigore in futuro in una delle Parti Contraenti, si verificasse una situazione giuridica in base alla quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori della suddetta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente potrebbe offrire agli investitori di un Paese terzo in virtù dell'appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, a una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionalae, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione o agevolare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO IV

Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni,

indipendentemente dal fatto che i suddetti siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti.. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati avranno diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati terzi.

ARTICOLO V

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità amministrative e giurisdizionali competenti.
2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure che pregiudichino le società e i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennità, e a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.
3. L'equa indennità sarà equivalente al valore commerciale effettivo dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
4. Qualora risultasse difficoltoso stabilire il valore commerciale effettivo, quest'ultimo sarà determinato in base ai criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.
5. L'indennità sarà calcolata in una valuta convertibile, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, ed includerà gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento; l'indennità potrà essere liberamente riscossa e trasferita.
6. L'indennità sarà corrisposta immediatamente dopo essere stata stabilita, senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro un mese.

7. .Se l'oggetto dell'esproprio è una società mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, l'indennità che spetta all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata in base al valore della partecipazione del suddetto nella società mista, conformemente ai documenti pertinenti e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo.
8. I cittadini o le società di una delle due Parti Contraenti che dichiarino che i loro investimenti o parte di essi siano stati espropriati avranno diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennità, siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
9. Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non risulta utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario e il suo/suoi aventi causa avranno diritto di riacquistarlo.Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo dell'indennità di cui ai paragrafi 3,4,5 e 6 del presente Articolo.

ARTICOLO VI

Rimpatrio di capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel suo territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del proprio territorio senza indebiti ritardi e dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti comprendono, in particolare, ma non esclusivamente:

a) il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
d) i fondi per il rimborso dei mutui ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
e) la retribuzione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente

nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;

f) i pagamenti a titolo di indennizzo di cui all'Articolo IV.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 si riterranno assolti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.
3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo il trattamento più favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi.
4. Qualora a causa di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti una Parte Contraente fosse costretta a limitare temporaneamente il trasferimento di fondi, tali restrizioni si applicheranno agli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Dette restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

ARTICOLO VII

Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV,V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli IV,V,VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha richiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 5 dell'articolo V, relative al tasso di cambio, applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

ARTICOLO IX

Soluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia insorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziato.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito dal presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità di grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese saranno equamente suddivise fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO X

Soluzione delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversa insorta fra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, compresa una controversia sull'ammontare di un indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile,tramite consultazioni e negoziato.

2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento, sarà applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento.
3. Se, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, la controversia non può essere risolta amichevolmente nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:
    a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
    b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare di sottoporsi al suddetto arbitrato;
    c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (C.I.R.D.I.), per l'attuazione delle procedure arbitrali previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi avranno aderito.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato sarà condotto in base alle seguenti disposizioni:
    a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Parigi, in qualità di Autorità preposta alla nomina. L'Arbitrato si svolgerà a Parigi, tranne nel caso in cui le due Parti interessate abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sarà attuata nel territorio delle Parti Contraenti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte.
    b) Le Parti Contraenti eviteranno di negoziare per via diplomatica qualunque questione relativa ad una procedura arbitrale o ad una procedura giudiziaria pendente fintanto che dette procedure non siano concluse, come anche nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, o entro un lasso di tempo da stabilire sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili nel caso in questione.

ARTICOLO XI

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti

ARTICOLO XII

Applicazione dell'Accordo

Ai fini della sua applicazione futura, il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti ivi vigenti. Tuttavia, il presente Accordo non si applica alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO XIII

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione di investimento o altri accordi, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione della normativa nazionale di prevenzione dell'evasione fiscale e dell'elusione. Le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente si impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le informazioni utili a tal fine.

ARTICOLO XIV

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicato l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica.

ARTICOLO XV

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Kinshasa il 13-09-06 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Democratica del Congo

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1377):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) l'8 marzo 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 17 aprile 2007.
Esaminato in aula e approvato il 9 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2631):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 7 giugno 2007 e 19 febbraio 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0087

LEGGE 18 marzo 2008, n. **70.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHRAIN
SULLA PROMOZIONE
E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrain (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo e a meno che diversamente stabilito nel presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da qualsiasi investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità

con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, come pure ogni altro diritto analogo, come ipoteche, privilegi e pegni;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) diritti a somme di denaro o diritti contrattuali, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; nonché

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

Eventuali modifiche nella forma in cui i beni sono investiti non avranno effetti sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tali modifiche non siano in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio gli investimenti vengono effettuati.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;

3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformità con le sue leggi;

4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità registrata nel territorio di una delle Parti Contraenti, come ad esempio istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno;

5. per "utili" si intendono le somme prodotte da un investimento, come profitti, dividendi, interessi, royalties o diritti, nonché qualsiasi altro pagamento in natura;

6. per "territorio" si intende:

i. per il Bahrain, il territorio del Regno del Bahrein, come anche le zone marittime, i fondali ed il sottosuolo su cui il Bahrain esercita, in conformità al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione;

ii. per l'Italia, il territorio della Repubblica Italiana e le sue zone marittime che includono il mare territoriale e la barriera continentale su cui l'Italia esercita la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente o le sue agenzie e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento.

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel suo territorio gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentirà tali investimenti in conformità con la propria legislazione. In ogni caso, essa

accorderà un trattamento giusto ed equo a tali investimenti, in conformità con i principi del diritto internazionale.

2. Nessuna Parte Contraente pregiudicherà in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso o il godimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nelle leggi, nei regolamenti, negli atti o nelle misure di politica economica, che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Nessuna delle Parti Contraenti riserverà agli investimenti e ai relativi utili nel proprio territorio, posseduti o controllati da investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato agli investimenti e ai relativi utili dei propri investitori o agli investimenti e ai relativi utili di investitori di Stati terzi.

2. Nessuna delle Parti Contraenti riserverà agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la loro attività relativa ad investimenti nel suo territorio, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi.

3. Tale trattamento non si riferisce ai privilegi che ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori di Paesi terzi per effetto della propria adesione o associazione ad un'unione doganale o economica esistente o futura, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, o ad ogni altra forma di organizzazione economica regionale, nonché ad accordi in materia di scambi transfrontalieri.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali.

ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite

1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini nel territorio di quest'ultima verrà accordato dalla stessa un trattamento, riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altre composizioni, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente agli investitori nazionali. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.

2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle situazioni cui si fa riferimento in tale articolo, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente conseguenti:

(a) alla requisizione dei loro beni da parte di sue forze o autorità;

(b) alla distruzione dei loro beni da parte di sue forze o autorità, non causata in azioni di combattimento o non indotta dalla necessità della situazione

sarà accordata la restituzione o adeguato risarcimento. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati o sottoposti ad ogni altra misura avente effetti analoghi all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e contro pieno ed effettivo risarcimento. Quest'ultimo corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente antecedente alla data in cui siano stati annunciati o resi pubblici l'effettivo o minacciato esproprio, nazionalizzazione o misura analoga. Il risarcimento sarà corrisposto senza indebito ritardo e includerà gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR fino alla data del pagamento. Esso dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. Le disposizioni relative alla determinazione e al pagamento di tale risarcimento saranno predisposte in modo appropriato alla data dell'esproprio, nazionalizzazione o analoga misura o precedentemente ad essa.

3. Il risarcimento sarà considerato effettivo se verrà corrisposto nella stessa valuta con cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

4. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi.

5. Il cittadino o la società di una delle Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, per stabilire se il

relativo risarcimento di tale esproprio sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte che procede all'esproprio.

6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non sia stato utilizzato interamente o parzialmente per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato di allora.

ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti ed utili

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;

b) utili;

c) fondi destinati al rimborso di prestiti;

d) i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento;

e) il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5 ,6 e 7;

f) remunerazioni ed indennità corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.

ARTICOLO 7
Surroga

Qualora una Parte Contraente effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori sulla base di una garanzia da essa assunta rispetto ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscerà, fermi restando i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'articolo 11, la cessione, in conformità con una legge o una transazione legale, dei diritti di tale cittadino o società alla prima Parte Contraente. Quest'ultima riconoscerà anche la surroga della prima Parte Contraente rispetto a tali diritti che quella Parte Contraente potrà far valere nella stessa misura del precedente titolare. Riguardo ai trasferimenti dei pagamenti effettuati in virtù di tali diritti ceduti, si applicheranno gli articoli 4 e 5, come pure l'articolo 6.

ARTICOLO 8
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile.
Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.

ARTICOLO 9
Nuove norme

Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più

favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

ARTICOLO 10
Composizione delle controversie fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Le controversie legali che dovessero insorgere direttamente a seguito di un investimento o sull'ammontare del risarcimento fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente saranno composte, se possibile, in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura di risoluzione delle controversie contenuta in tale accordo di investimento, se esistente.

3. Qualora tale controversia non sia stata composta entro un periodo di sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:

a) al competente Tribunale della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento;
b) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora tale Convenzione sia applicabile;.
c) ad un Tribunale Arbitrale che, a meno che diversamente convenuto fra le Parti alla controversia, sarà costituito in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto regolamento arbitrale UNCITRAL. La scelta dell'investitore sul metodo per comporre la controversia sarà definitivo e vincolante.

4. Il Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 3 (c) verrà costituito nel seguente modo:
(a) ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro e i due arbitri così designati nomineranno, di comune accordo, un terzo arbitro che dovrà essere un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti e che sarà designato in qualità di Presidente del Tribunale dalle due Parti. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una Parte abbia notificato all'altra la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

(b) Qualora i termini di cui al paragrafo 4 (a) non siano rispettati, in assenza di altro accordo, le nomine degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, saranno effettuate dal Presidente della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a L'Aja (Paesi Bassi) in lingua inglese, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano convenuto diversamente.

(c) il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e legalmente vincolanti per le Parti e saranno applicate in conformità con le loro leggi interne. Esse saranno adottate in conformità con le disposizioni del presente Accordo, con le leggi della Parte Contraente alla controversia e i principi del diritto Internazionale.

5. La Parte Contraente che è parte nella controversia non farà valere in nessun momento, durante i procedimenti relativi alle controversie sugli investimenti, come difesa, la propria immunità sovrana o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento sulla base di un contratto d'assicurazione che copra in tutto o in parte il danno o la perdita verificatisi.

ARTICOLO 11
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie relative all'interpretazione, applicazione o denuncia del presente Accordo saranno composte, se possibile, attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui la questione sia stata sollevata per iscritto da una delle Parti Contraenti, essa potrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale.

3. Detto Tribunale Arbitrale sarà costituito per ogni caso specifico con le seguenti modalità: ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro e i due arbitri così designati nomineranno di comune accordo un cittadino di un Paese terzo che sarà designato come Presidente del Tribunale Arbitrale dalle due Parti Contraenti. Tutti gli arbitri saranno nominati entro tre mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia notificato all'altra Parte Contraente la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.
Riguardo alle proprie procedure, il Tribunale arbitrale applicherà le norme UNCITRAL e, in relazione alla questione della controversia, esso

applicherà le norme del presente Accordo e le norme di diritto internazionale, quando considerate applicabili. La sede dell'arbitrato sarà L'Aja (Paesi Bassi), in lingua inglese.

ARTICOLO 12
Applicazione di altre disposizioni

1. Se un argomento è disciplinato sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte contraente in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, o con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, le eventuali modifiche sfavorevoli a leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che, direttamente o indirettamente disciplinino gli investimenti, non si applicheranno retroattivamente.

4. Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale.

ARTICOLO 13
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 14
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore decorso un mese dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. Avrà validità per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resterà in vigore per ulteriori dieci anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 continueranno a restare efficaci per un ulteriore periodo di dieci anni dalla data di denuncia del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Manama il 29 ottobre 2006 in due originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
On. Emma Bonino
Ministro del Commercio Internazionale
e delle Politiche Europee
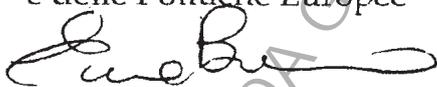
Per il Governo
del Regno del Bahrain
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Ministro delle Finanze

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrein sulla promozione e la protezione reciproca degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, concordato le seguenti disposizioni che si considereranno come parte integrale di detto Accordo.

1. Ad Articolo 1

(a) Gli utili prodotti dall'investimento e, in caso di un loro reinvestimento, gli utili ivi correlati godranno della stessa protezione accordata all'investimento.

(b) Fatto salvo ogni altro metodo per stabilire la cittadinanza, in particolare, ogni persona che possieda un passaporto nazionale rilasciato dalle competenti autorità della Parte Contraente interessata sarà considerata un cittadino di quella Parte.

(c) Ogni parte Contraente o la sua Agenzia designata potrà stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che disciplinerà lo specifico rapporto giuridico relativo all'investimento dell'investitore in oggetto.

2. Ad Articolo 2

a) Nessuna delle Parti Contraenti, fatti salvi le proprie rispettive leggi e regolamenti, porrà condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti, che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali, o che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente o analoghe condizioni.

b) Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione, permetterà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che abbiano

effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Ad Articolo 3

(a) Il termine "attività connesse ad un investimento" includerà fra l'altro l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'uso e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, nonché la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio dell'attività economica; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

(b) Più precisamente, sebbene non esclusivamente, per "attività" nei significati attribuiti all'articolo 3 (2) si intendono: la gestione, il mantenimento, l'uso e il godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nei significati attribuiti all'articolo 3 si intendono, in particolare, le restrizioni all'acquisto di materie prime ed ausiliarie, di energia, combustibili e di mezzi di produzione o funzionamento di ogni genere, gli impedimenti alla commercializzazione di prodotti all'interno o all'esterno del Paese, come pure ogni altra misura avente effetti analoghi. Le misure che devono essere adottate per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, di sanità pubblica o moralità non si considereranno "trattamento meno favorevole" nei significati attribuiti all'articolo 3.

c) Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione e i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso e al soggiorno di stranieri, consentirà ai cittadini e alle persone impiegate dell'altra Parte Contraente di lavorare in relazione ad un investimento ai sensi del presente

Accordo, come pure ai loro familiari, di fare ingresso, restare e lasciare il proprio territorio.

4. Ad Articolo 5

Ogni misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento o crei ostacoli alle attività o sostanziale pregiudizio al valore dello stesso, come pure ogni altra misura avente effetto equivalente, sarà considerata come una delle misure cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Ad Articolo 8

Un trasferimento si considererà effettuato "senza ritardo" nel significato attribuito all'articolo 8, se effettuato entro il periodo normalmente richiesto per il completamento delle formalità di trasferimento.

FATTO a Manama il 28 Ottobre 2006 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
On. Emma Bonino
Ministro del Commercio Internazionale
e delle Politiche Europee

Per il Governo
del Regno del Bahrain
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Ministro delle Finanze
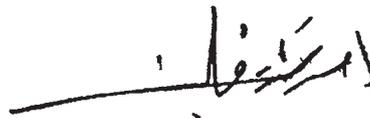
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
ON THE PROMOTION
AND
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement, and unless otherwise stated in this Agreement:

1. The term "investment " means any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by any investor of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that party, irrespective of the legal form and framework chosen.

   Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

   (a) movable and immovable property as well as any other similar rights, such as mortgages, liens and pledges;

(b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

(c) claims to money or any contractual right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

(d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill; and

(e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance, with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investments, provided that such alteration is not in conflict with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investments are made.

2. The term "investor" means any natural or legal person or the Government of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as any foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that Party state in accordance with its laws.

4. The term "legal person" in reference to either Contracting Party, means any entity registered in the territory of one of the Contracting Parties, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "returns" means the amounts yielded by an investment such as profits, dividends, interest, royalties or fees as well as any other payments in kind.

6. The term "territory" means:

   i. for Bahrain, the territory of the Kingdom of Bahrain as well as the maritime areas, seabed and subsoil over which Bahrain exercises, in accordance with international law, sovereign rights and jurisdiction;

   ii. for Italy the territory of the Italian Republic and its maritime area, that includes the territorial sea and the continental shelf, over which Italy, in accordance with international law exercises sovereignity and sovereign or jurisdictional rights.

7. The term "investment agreement" means an agreement between a Contracting Party or its agencies, and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

ARTICLE 2
Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall in its territory promote investments made by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment in accordance with the principles of International Law.

2. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance use or enjoyment of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.
   Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

3. After the date when the investment is made, any modifications in laws, regulation acts or measures of economic policies governing directly or indirectly, the investment shall not be applied retrospectively and the investments made under this agreement shall thereafter be protected.

ARTICLE 3
National Treatment and The Most Favoured Nation Provisions

1. Neither Contracting Party shall subject investments and returns in its territory owned or controlled by investors of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State.

2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments in its territory to treatment less favourable than it accords to its own investors or to investors of any third State.

3. Such treatment shall not relate to privileges which either Contracting Party accords to investors of third States on account of its membership of, or association with any existing or future customs or economic union, a common market or a free trade area or any other form of regional Economic Organisation, as well as cross border trade agreements.

4. The provisions of this Article do not apply to tax matters.

ARTICLE 4
Compensation For Damages or Losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to national investors. Any resulting payments shall be freely transferable.

2. Without prejudice to paragraph 1 herein, investors of one Contracting Party who in any of the situations referred to in that Article suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

   (a) the requisitioning of their property by its forces or authorities; or

(b) the destruction of their property by its forces or authorities, which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation

shall be accorded restitution or adequate compensation. Any resulting payments shall be freely transferable.

ARTICLE 5
Nationalisation or Expropriation

1. Investment by investors of either Contracting party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

2. Investments by investors of either Contracting Party shall not be, directly or indirectly, expropriated, nationalised or subjected to any other measure, the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalisation in the territory of the other Contracting Party, except for the public interest and against full and effective compensation. Such compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalisation or comparable measure has been announced or publicly known. The compensation shall be paid without undue delay and shall carry interest calculated an the basis of EURIBOR standards, until the time of payment it shall be effectively realisable and freely transferable. Provisions shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalisation, or comparable measure for the determination and payment of such compensation.

3. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is or, remains convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

4. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within six months.

5. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether compensation of such expropriation is in conformity to the laws and regulations of the expropriating party.

6. If, after the dispossession, the property concerned has not been utilised, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to repurchase of goods at the then market price.

ARTICLE 6
Repatriation of Capital, Profits and Returns

Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment, in particular, but not exclusively:

(a) the principal and additional amount to maintain or increase the investment;
(b) the returns;
(c) the repayment of loans;
(d) the proceeds from the liquidation or the sale of the whole or any part of the investment;
(e) the compensation provided for in Articles 4, 5, 6 and 7; and
(f) remuneration and allowances paid to their nationals or foreign employees for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party.

Unless otherwise agreed by the investors transfers shall be made at the rate of exchange applicable on the date of request pursuant to the exchange regulations in force.

ARTICLE 7
Subrogation

If either Contracting Party makes a payment to any of its investors under a guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 11, recognise the assignment, whether, under a law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim of such national, or company to the former Contracting Party. The latter Contracting Party shall also recognise the subrogation of the former Contracting Party to any such right or claim which that Contracting Party shall be entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. As regards the transfer of payments made by virtue of such assigned claims, Articles 4 and 5 as well as Article 6 shall apply.

ARTICLE 8
Transfer Procedures

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations provided by the law of the Contracting Parties have been fulfilled, and shall be made in a convertible currency.

All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor, applies for the related transfer.

ARTICLE 9
New Regulations

If the legislation of either Contracting Party or obligation under International Law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.

ARTICLE 10
Settlement of Disputes between an Investor of One Contracting Party and the Other Contracting Party

1. Any legal dispute arising directly out of an investment or on the amount of compensation between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be settled amicably, if possible.

2. In case the investor and an entity of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the dispute resolution procedure foreseen in such investment agreement, if any shall, apply.

3. If this dispute has not been settled within a period of six months from the date of the written application for settlement, the investor at his choice may submit the dispute for settlement to:

   (a) The competent court of the Contracting Party in whose territory in the investment has been made; or

   (b) The International Centre for Settlement of investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, done at Washington on 18 March, 1965 if this Convention is applicable; or

   (c) An Arbitration Tribunal which unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute shall be held in compliance with the arbitration regulations of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the host Contracting Party hereby undertaking to accept the reference to said the UNCITRAL rules of arbitration. The investors choice of method to settle the dispute shall be final and binding.

4. The Arbitration Tribunal specified under paragraph 3(c) shall be established as follows:

   (a) Each party to the, dispute shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual consent a third arbitrator, who must be a national of a third State having diplomatic relations with both Contracting Parties, and who shall be designated as Chairman of the Tribunal by the two parties. All the arbitrators must be appointed within two months from the date of notification by one party to the other party of its intention to submit the dispute to arbitration.

   (b) If the period specified in paragraph 4(a) has not been respected, in the absence of any other agreement the appointment of the arbitrators when necessary pursuant to the UNCITRAL rules will be made by the President of the Arbitration Court in the International Chamber of Commerce in Paris, in his capacity as Appointing Authority. The Arbitration will take place in the Hague (Netherlands) in the English language, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

(c) The Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Parties and shall be enforced in accordance with their domestic laws. They shall be taken in conformity with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party to the dispute and the principles of International Law.

5. The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defence its sovereign immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 11
Settlement of Disputes between Contracting Parties

1. Disputes relating to the interpretation, application or termination of this Agreement shall be settled if possible through diplomatic channels.

2. If the dispute has not been settled within a period of six months from the date on which the matter was raised in writing by either Contracting Party, it may be submitted at the request of either Contracting Party to an Arbitration Tribunal.

3. The said Arbitration Tribunal shall be created as follows for each specific case. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual agreement a national of a third country, who shall be designated as Chairman of the Arbitration Tribunal by the two Contracting Parties. All the arbitrators must be appointed within three months from the date of notification by one Contracting Party to the other Contracting Party of its intention to submit the dispute disagreement to arbitration.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to mate the appointment the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the

appointment for any reason, then the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Contracting Parties.

   The Arbitral Tribunal with respect to its procedures shall apply UNCITRAL rules and, in relation to the dispute issue, shall apply the rules of this Agreement and the rules of International Law whenever deemed applicable. The venue of Arbitration shall be the Hague (Netherlands) in the English language.

ARTICLE 12
Application of Other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the, treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Parties, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, any unfavourable modifications in laws, regulations, acts or measures if economic policies governing directly or indirectly the investment, shall not be a applied retrospectively.

4. The provisions of this Agreement will not limit the application of any national provisions aimed at preventing fiscal evasion.

ARTICLE 13
Relations Between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE 14
Duration and Expiry

1. This Agreement shall be ratified and shall enter into force one month after the date of exchange of the instruments of ratification. It shall be in force for an initial period of ten years and shall remain in force thereafter for a further ten years unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months before its expiration.

2. In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement, the provision of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of this Agreement.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Manama on 28 October 2006 in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
Hon. Emma Bonino
Minister of International Trade
and European Affairs

For the Government
of the Kingdom of Bahrein
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Minister of Finance
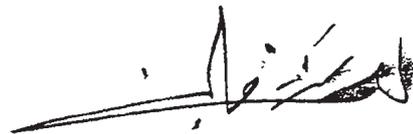
PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have in addition agreed on the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said agreement.

1. Ad Article 1

(a) Returns from the investment and, in the event of their reinvestment, the returns therefrom shall enjoy the same protection as the investment.

(b) Without prejudice to any other method of determining nationality, in particular any person in possession of a national passport issued by the competent authorities of the Contracting Party concerned shall be deemed to be a national of that party.

(c) Each Contracting Party or its designated Agency may stipulate with an investor of the other Contracting Party, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to the investment of the investor concerned.

2. Ad Article 2

(a) Neither of the Contracting Parties without prejudice of their respective laws and regulations, will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally or similar conditions.

(b) Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, permit investors of the other Contracting Party who have made investment in its territory to employ managerial personnel regardless of their nationality.

3. Ad Article 3

(a) The term "activities connected with an investment" shall include inter alia the organisation, control operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection there of, the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods; and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

(b) The following shall more particularly, though not exclusively, be deemed "activity" within the meaning of Article 3 (2): the management, maintenance, use and enjoyment of an investment. The following shall in particular be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3 restricting the purchase of raw or auxiliary material, of energy or fuel or of means of production or operation of any kind, impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects. Measures that have to be taken for reasons of public security and order, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3.

(c) Each Contracting Party shall in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals and the employed persons of the other Contracting Party working in connection with an investment under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

4. Ad Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities, or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent

effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. Ad Article 8.

A transfer shall be deemed to have been made "without delay" within the meaning of Article 8 if effected within such period as is normally required for the completion of transfer formalities.

Done at Manama on 29 October 2006 in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
Hon. Emma Bonino
Minister of International Trade
and European Affairs

For the Government
of the Kingdom of Bahrein
Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Minister of Finance
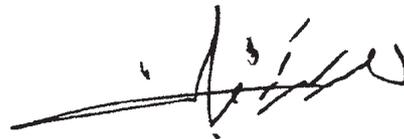
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2706):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 29 maggio 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 giugno 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 4 luglio e 12 settembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 settembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1792):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 novembre e il 13 dicembre 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 27 febbraio 2008.

08G0088

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G802014/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 8 0 4 1 1 *

€ 3,00